

**COMUNE di VILAFRANCA TIRRENA**

**PROGRAMMAZIONE COMUNALE PER GLI ESERCIZI DELLA  
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

**Approvata con delibera di C.C. n°15 del 31/05/2011**

**Progettista incaricato**

**prof. Ignazio Arrabito**

# RELAZIONE

## **Introduzione**

L'art.64 del D.Leg.vo 26 marzo 2010, n.59, al comma 1, così recita : *“L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n.287, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n.241”.*

Il comma 3 del predetto art.64 così recita : *“ Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio comunale da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l’esigenza di garantire sia l’interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all’apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di*

*alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico ed ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi della somministrazione.*

Per verificare il raccordo con la legislazione regionale con quanto sopra riportato con l'art.64 del D.Leg.vo n.59/2010, occorre fare un passo indietro, così come suggerisce l'Assessorato Reg.le Attività Produttive della Regione Siciliana, con la Circolare n. 64 del 06.10.2010, (con cui, sono emanate direttive operative in materia di attività commerciali, di interpretazione del predetto Decreto n.59, ndr), ossia richiamare l'articolo 1 del Decreto il quale dispone che le norme ivi contenute si applicano a *“qualunque attività economica di carattere imprenditoriale.....diretta allo scambio di beni .....e sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza.”* Fra l'altro, i principi desumibili dalle disposizioni di cui al decreto costituiscono per le ragioni a statuto speciale *“norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.”*

Infine, relativamente alla parte seconda, titolo II del decreto, si declinano delle specifiche normative per alcuni settori di attività, per i quali si applica la cosiddetta clausola di cedevolezza. Fra i settori ai quali si applica detta clausola, *“ c'è quello del settore della somministrazione di alimenti e bevande in quanto sono messe a*

*disposizione delle autorità competenti norme particolari riferite appunto al settore in questione.” ( comma 11 della Circolare citata)*

*In particolare, la Circolare al punto 12 recita “l’apertura degli esercizi della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n.287, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. Il regime autorizzatorio presuppone l’intervento del Comune competente ad emanare il provvedimento di programmazione, sulla base dei parametri oggettivi e degli indici di qualità.”*

*“Superfluo sottolineare” (punto 12., della circolare) “come il comune, in materia di nuove aperture di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non può scegliere il regime di liberalizzazione, né tanto meno programmare sulla base di parametri numerici la cui previsione legislativa ( art. 3, comma 1, L.n.287/91) è stata infatti espressamente abrogata dall’articolo 64, comma 10.*

*Infine, due importanti sottolineature (ugualmente riprese dalla circolare, rispettivamente punti 14 e 15 ) :*

**1)** *Con l’articolo 85 del D.Leg.vo in esame è stato sostituito il contenuto dell’articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.241.*

*Tuttavia, il comma 4-bis dell’articolo 49 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L. 30 luglio 2010, n..122, ha previsto la nuova procedura della “Segnalazione certificata di Inizio Attività – Scia“, sostituendo integralmente l’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241.*

*Il successivo comma 4-ter del medesimo articolo 49 stabilisce che “il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera*

*e) della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma.*

*Pertanto, appartenendo la materia in argomento alla potestà esclusiva dello Stato, l'art.49 trova diretta applicazione nel territorio dell'isola, con le limitazioni ai casi di esistente disciplina di settore per i quali è previsto uno strumento di programmazione commerciale derivante sia da norme nazionali che da norme regionali (Circolare n.3637/C del Ministero dello Sviluppo Economico)*

**2)** *vengono mantenuti i requisiti di sorvegliabilità dei locali destinati alla somministrazione. A tal proposito si rimanda alla Circolare Ministeriale 3635/C la quale richiama il parere 23 maggio 2007, n.557/PAS.1251.12001, con cui il Ministero dell'interno ha ribadito che l'autorizzazione per l'attività in discorso mantiene la "natura di licenza di polizia ai fini dell'art.86 del t.u.l.p.s. come disposto dall'art.152 del regolamento al t.u.l.p.s. modificato dal D.P.R. n.311/20012*

## **La rete comunale della somministrazione di alimenti e bevande**

La presentazione dei dati che concernono la realtà comunale della somministrazione di alimenti e bevande potrebbe sembrare non utile se non fuorviante. Si potrebbe cioè ritenere che, essendo la programmazione sganciata dall'offerta attuale e, soprattutto, dal doverla concepire e realizzare senza alcun rispetto di *criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi della somministrazione*, la disponibilità dei dati riguardanti la rete attuale, dovrebbe essere appunto ritenuta come del tutto inutile. Noi naturalmente riteniamo non sia così ( non foss'altro che è la legge, appunto, che prescrive detto approccio), ma, ai dati indicati occorre assegnare le seguenti, particolari funzioni:

1. Se i dati non fossero noti, si potrebbe fare una programmazione unica ad uso e consumo di più realtà comunali, fra di loro anche assolutamente differenti. In forza della neutralità della realtà esistente, si potrebbe dunque agire in modo sostanzialmente "virtuale" su una realtà economica che costituisce invece un'entità assolutamente concreta, non comprendendo che con la programmazione si agisce sulla vita delle persone (titolari di imprese e loro famiglie) e dei consumatori (cittadini nei cui confronti occorre rendere, da parte del sistema, un servizio di qualità che sia la più elevata possibile)

2. La conoscenza dei dati, articolata per strada comunale di insediamento e tipologia di esercizi, consente di comprendere la motivazione della scelta per la quale sono state individuate e delimitate delle zone per le quali si prevede una particolare programmazione comunale per gli esercizi della somministrazione piuttosto che un'altra. In breve: come si farebbe a riconoscere *i casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità* se non fossimo contestualmente a conoscenza dei predetti dati che determinano in modo fondamentale l'emergere ed il persistere di detti casi o situazioni?

Naturalmente, non una semplice lettura dei dati, ma, la stessa, incrociata con l'analisi da compiere con l'ausilio della relativa tavola planimetrica, in guisa da verificare le possibili interferenze tra la localizzazione dei differenti esercizi lungo le vie indicate, e verificare se dette interferenze determinano appunto per determinati ambiti urbani o zone *le ragioni* di cui si faceva cenno prima.

**3. La rete della somministrazione di alimenti e bevande per Via e per tipologia di esercizi**

V I E	Tipologia di esercizi			
	“ A “	“ B”	“ D”	“A”+”B”
Nazionale		X	X	X
-----	-----	X		X
-----	-----			X
Antonello da Messina		X		X
-----	-----			
Cesare Moncada		X		
-----	-----			
Don Luigi Sturzo		X		X
-----	-----	X		X
D.Rimembranze ang. Via Roma		X		
-----	-----			
P.zza Dante		X		
-----	-----	X		
Via Dante	X			
-----	-----	X		
Margi		X		
-----	-----			

V I E	Tipologia di esercizi			
	“ A “	“B”	“D”	“A”+”B”
Via P.pe di Castelnuovo	X			X
	X	X		
-----	-----	-----	-----	-----
Area ex Pirelli				X
-----	-----	-----	-----	-----
campo di calcetto “s. la rosa”			X	
-----	-----	-----	-----	-----
C.da Giarre (Serro)	X			
-----	-----	-----	-----	-----
C.da Romeo				X

## **Conclusioni**

Per chi segue il presente testo è ora giunto il momento della lettura contestuale dei dati con l'esame della tavola planimetrica del territorio comunale.

La fase è naturalmente molto importante, ma non decisiva, per la delimitazione delle zone da sottoporre a programmazione. Dopo, per la definitiva verifica, ha "agito" la valutazione in ordine a tutti gli aspetti coinvolti, maturata, dal Comando della Polizia Municipale, dall'Amministrazione e Consiglieri comunali, dal progettista della programmazione. La comune condivisione sugli aspetti che definiscono l'emersione delle ragioni più volte indicate, consente di fare le scelte sugli ambiti urbani o zone da sottoporre a programmazione.

Rimane da aggiungere che all'interno delle predette zone, le "emergenze" che determinano la necessità della delimitazione stessa, possono presentarsi in maniera differente e/o avere valenza diversa, da qui il fatto che gli indici di qualità si rivelano diversamente risolutivi (in ragione appunto dei punteggi assegnati, ndr) per le zone interessate. ( che sono la A e la B).

A quanto riferito occorre infine aggiungere gli indici di qualità, così come individuati, sono, assai differenti per tipologia di esercizi e, il "peso" è differente, in ragione della zona di riferimento, anche fra tipologie uguali.

## **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

## **Articolo 1**

### **Riferimenti legislativi**

Il presente documento di programmazione disciplina l'apertura degli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Villafranca Tirrena. Esso si basa sul Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59, articolo 64, comma 3, per il quale la predetta programmazione per le aperture deve garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato, sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività.

Tale programmazione, infine, prevede, sulla base di parametri oggettivi ed indici di qualità del servizio, dei divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui, ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona di riferimento senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio ed alla normale mobilità. In ogni caso sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi della somministrazione.

## **Articolo 2**

### **Caratteristiche dell'attività di somministrazione**

#### **Attività escluse dalla programmazione**

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è caratterizzata dalla vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande, ovvero nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio.

Tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

La superficie di somministrazione è quella appositamente attrezzata per la vendita e il consumo, ivi compresa l'area occupata da banchi, tavoli e sedie, scaffalature, panche e simili, nonché lo spazio esistente fra dette strutture. Sono escluse le aree adibite a magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.

Per impianti e attrezzature si intendono i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici ammesse alla somministrazione.

Per superficie aperta al pubblico si intende l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione o comunque a disposizione del consumatore se trattasi di area privata.

Sono escluse dalla disciplina programmatica le seguenti attività o categorie facenti parte della Tipologia "b" di cui all'articolo 5 della legge n.287/91: "gelaterie, pasticcerie e simili", e, le stesse, in cui non si somministrano bevande alcoliche di

qualsiasi gradazione, richieste come facenti parte della tipologia “d” di cui al predetto articolo, infine, le attività di somministrazione erogate:

- a) presso il domicilio del consumatore, sia esso l’abitazione o i locali in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni ed attività similari, rivolte esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone invitate;
- b) nell’ambito di esercizi non aperti al pubblico (mense aziendali, spacci annessi alle aziende, amministrazioni, enti e scuole, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, in forma diretta o tramite l’opera di altri soggetto), nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- c) nelle sedi ove si svolgono le attività di istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);
- d) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di: spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, centri fieristici, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, librerie, gallerie d’arte, internet point, caffè letterario. L’attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno il settantacinque per cento della superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività,

esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

e) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane , come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 .

## **Articolo 3**

### **I requisiti normativi per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa**

I requisiti normativi (costituiti dai requisiti oggettivi e soggettivi) di cui occorre disporre in ogni caso ai fini dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione amministrativa, la cui verifica positiva è condizione essenziale per la successiva verifica, ove del caso, del rispetto degli indici di qualità, sono i seguenti:

#### **Requisiti oggettivi dei locali**

- 1) Conformità alle norme urbanistiche vigenti ed alle prescrizioni del regolamento edilizio comunale;
- 2) Rispetto del criterio di sorvegliabilità;
- 3) Rispetto dei requisiti igienico-sanitari, stabiliti dalle relative leggi, afferenti ai locali ed ai luoghi di lavoro;
- 4) Titolo di proprietà dei locali o di possesso.

#### **Requisiti soggettivi**

Possesso, da parte del richiedente:

- 1) dei requisiti morali;
- 2) del titolo professionale.

## **Articolo 4**

### **I requisiti qualitativi per l'apertura, o il trasferimento, in zona sottoposta a programmazione, di esercizi della somministrazione di alimenti e bevande**

La programmazione si applica alle zone **A** e **B** individuate sulla tavola planimetrica fornita in allegato. In particolare, per ottenere il rilascio dell'autorizzazione amministrativa da utilizzare all'interno delle Zone **C** o **D**, occorre possedere i requisiti indicati al precedente Articolo, invece, per ottenere detto rilascio, da utilizzare all'interno delle Zone **A** o **B**, oltre a dover possedere i requisiti citati, occorre totalizzare un punteggio, relativo ad indici di qualità del servizio, differente per tipologia di esercizi e zona, secondo quanto stabilito nei prospetti qui di seguito presentati.

**1)** Nelle Zone **A** e **B** gli indici o requisiti qualitativi per la Tipologia "A" (così come definita all'articolo 5 della legge n.2887/91) sono i seguenti (per ciascuno di essi è indicato il punteggio per zona che sarà assegnato):

Requisiti qualitativi	Punteggio per Zona	
	Z o n e	
	A	B
<b><u>ACCESSIBILITA'</u></b>		
<b><u>Viabilità</u></b>		
Prossimità ad un parcheggio pubblico a distanza non superiore a metri 150 (seguendo la via stradale più breve)	5	5
Possibilità di spazi privati per la sosta della clientela (non inferiore a mq.75 e non oltre mt. 50 dall'esercizio)	6	6
In prossimità di una intersezione viaria o con impianto semaforico ( punteggio negativo)	-3	-3
<b><u>Funzionalità</u></b>		
Dimostrata disponibilità di spazi privati esterni ai locali della somministrazione	4	4
Orari di esercizio estesi oltre le 10 ore	6	6
Sistema di climatizzazione del locale Certificato da un tecnico specializzato	5	5

**Requisiti qualitativi****Punteggio per Zona**

	<b>Z o n e</b>	
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b><u>SOSTENIBILITA'</u></b>		
<b><u>Ambientale</u></b>		
Uso esclusivo di attrezzature a risparmio energetico Certificato da un tecnico specializzato	<b>3</b>	<b>3</b>
Insonorizzazione dei locali Certificato da un tecnico specializzato	<b>2</b>	<b>2</b>
<b><u>Pari opportunità</u></b>		
Dotazione di servizi igienici esclusivi per i diversamente abili	<b>3</b>	<b>3</b>
Dotazione di servizi igienici a disposizione dei clienti aggiuntivo al numero minimo previsto dalla normativa vigente	<b>3</b>	<b>3</b>
Dotazione di servizi ed attrezzature per favorire l'accessibilità e fruibilità del servizio per infanti (seggioloni, fasciatoi, box, ecc)	<b>4</b>	<b>4</b>
Presenza di spazi interni od esterni, adeguatamente definiti, destinati all'intrattenimento dei bambini	<b>4</b>	<b>4</b>
Attività di somministrazione svolta in edifici di proprietà pubblica interessati da progetti di recupero promossi dall'Amministrazione	<b>3</b>	<b>3</b>

**Requisiti qualitativi****Punteggio per Zona**

	<b>Z o n e</b>	
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b><u>CONCORRENZIALITA'</u></b>		
<b><u>Differenziazione offerta</u></b>		
Presenza nel menù dei vini di almeno 2 tipologie di Vino doc provinciale	<b>2</b>	<b>2</b>
Area wireless free	<b>1</b>	<b>1</b>
Conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del richiedente, del preposto all'esercizio o di un dipendente, comprovata da diploma specifico	<b>3</b>	<b>3</b>
Dichiarazione di impegno ad aderire a pacchetti offerta per "target" specifici (studenti, lavoratori, dipendenti pubblici, turisti) o a far utilizzare buoni pasto	<b>3</b>	<b>3</b>
Almeno un menù a prezzo fisso	<b>2</b>	<b>2</b>
Menù con piatti per celiaci	<b>3</b>	<b>3</b>
Carta degli olii contenente almeno 3 prodotti di aziende agricole della provincia di Messina	<b>2</b>	<b>2</b>
Apertura per oltre 300 giorni all'anno	<b>3</b>	<b>3</b>
Disponibilità di un'area privata per la somministrazione in pertinenze esterne, con un minimo di superficie di mq. 35,00	<b>4</b>	<b>4</b>

**Requisiti qualitativi****Punteggio per Zona**

	<b>Z o n e</b>	
	<b>A</b>	<b>B</b>
Vendita per asporto	<b>2</b>	<b>2</b>
Contratto a tempo indeterminato per il personale dipendente (per ogni unità di personale)	<b>5</b>	<b>5</b>
Contratto a carattere stagionale per il personale, da mantenere per ciascun periodo di riferimento (per ogni unità di personale)	<b>3</b>	<b>3</b>
Presenza di personale che ha frequentato con profitto istituti scolastici professionalizzanti	<b>5</b>	<b>5</b>
Imprenditore, donna od uomo, con età Inferiore a 35 anni	<b>4</b>	<b>4</b>
o, in alternativa, per il personale femminile: Se società di persone, almeno la metà dei Soci, compreso il leg.le rappr.te, di sesso femminile	<b>4</b>	<b>4</b>
Certificazione di qualità dei servizi offerti secondo standard riconosciuti ISO	<b>4</b>	<b>4</b>
Superficie di somministrazione non inferiore a mq. 60	<b>6</b>	<b>6</b>

**Per uno solo, altro indice, eventualmente indicato dal richiedente e riconosciuto di qualità da parte dell'Amministrazione, il punteggio non potrà superare quello massimo stabilito di 6 (sei)**

**Tabella dei punteggi minimi da ottenere per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per la Tipologia "A" all'interno delle differenti ZONE:**

	<b>Z O N E</b>	
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Punteggio minimo</b>	<b>46</b>	<b>40</b>

**1)** Nelle Zone **A** e **B** gli indici o requisiti qualitativi per la Tipologia “B” (così come definita all’articolo 5 della legge n.2887/91, ma per le sole categorie “bar” o “caffè”, il che comporta, che per le altre categorie individuate all’interno della tipologia non occorre disporre di indici di qualità, ma il rilascio dell’autorizzazione è vincolato al solo rispetto dei requisiti di cui al precedente **Articolo 3)** sono quelli di cui ai seguenti Prospetti (per ciascuno di essi è indicato il punteggio per zona che sarà assegnato):

Requisiti qualitativi	Punteggio per Zona	
	Z o n e	
	A	B
<b><u>ACCESSIBILITA'</u></b>		
<b><u>Viabilità</u></b>		
Prossimità ad un parcheggio pubblico a distanza non superiore a metri 30 (seguendo la via stradale più breve)	2	2
Possibilità di spazi privati per la sosta della clientela (non oltre mt. 25 dall'esercizio)	2	2
I locali In prossimità di una intersezione viaria o con impianto semaforico (punteggio negativo)	-3	-2
<b><u>Funzionalità</u></b>		
Dimostrata disponibilità di spazi privati/in concessione esterni ai locali della somministrazione non inferiore a mq.30	2	1
Orari di esercizio estesi oltre le 10 ore	4	4
Sistema di climatizzazione del locale Certificato da un tecnico specializzato	3	3
<b><u>SOSTENIBILITA'</u></b>		
<b><u>Ambientale</u></b>		
Uso esclusivo di attrezzature a risparmio energetico Certificati da un tecnico specializzato	3	3
Insonorizzazione dei locali Certificata da un tecnico specializzato	5	5

**Requisiti qualitativi****Punteggio per Zona**

	<b>Z o n e</b>	
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b><u>Pari opportunità</u></b>		
Dotazione di servizi igienici esclusivi per i diversamente abili	<b>5</b>	<b>5</b>
Dotazione di servizi igienici a disposizione dei clienti aggiuntivo al numero minimo previsto dalla normativa vigente	<b>3</b>	<b>3</b>
Attività di somministrazione svolta in edifici di proprietà pubblica interessati da progetti di recupero promossi dall'Amministrazione	<b>4</b>	<b>4</b>
<b><u>CONCORRENZIALITA'</u></b>		
<b><u>Differenziazione offerta</u></b>		
Dichiarazione di impegno ad aderire a pacchetti offerta o a far utilizzare buoni - pasto	<b>3</b>	<b>3</b>
Apertura per oltre 300 giorni all'anno	<b>3</b>	<b>3</b>
Disponibilità di un'area privata per la somministrazione in pertinenze esterne, con un minimo di superficie di mq.20,00	<b>4</b>	<b>2</b>
Contratto a tempo indeterminato per il personale dipendente (per ogni unità di personale)	<b>5</b>	<b>5</b>
Contratto a carattere stagionale per il personale, da mantenere per ciascun periodo di riferimento (per ogni unità di personale)	<b>3</b>	<b>3</b>
Imprenditore, donna od uomo, con età inferiore a 35 anni	<b>4</b>	<b>4</b>
Certificazione di qualità dei servizi offerti secondo standard riconosciuti ISO	<b>4</b>	<b>4</b>
Superficie di somministrazione non inferiore a mq. 50	<b>6</b>	<b>6</b>

Per uno solo, altro indice, eventualmente indicato dal richiedente e riconosciuto di qualità da parte dell'Amministrazione il punteggio non potrà superare quello massimo stabilito di 6 (sei)

Tabella dei punteggi minimi da ottenere per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per la Tipologia "B" all'interno delle differenti ZONE:

	Z O N E	
	A	B
<b>Punteggio minimo</b>	<b>34</b>	<b>28</b>

3) Si prevede infine che nel caso in cui la richiesta riguardi l'apertura di un esercizio sia con Tipologia "A", che con tipologia "B", il punteggio minimo da ottenere, al fine del rilascio della relativa autorizzazione amministrativa, non deve essere inferiore, per la zona di riferimento, a quello stabilito per l'apertura della tipologia "A" aumentato di 1/3 di quello stabilito per la tipologia "B".

## Articolo 5

### Procedimenti amministrativi

#### 1. Procedimento mediante autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione è previsto nei seguenti casi:

- a) avvio dell'attività di somministrazione e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n.287, nelle zone del territorio comunale che sono soggette a programmazione secondo il presente documento;
- b) trasferimento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande da una zona non sottoposta a programmazione ad una zona per la quale tale programmazione è prevista;

L'Amministrazione competente ha 60 giorni di tempo per rilasciare o negare l'atto autorizzatorio.

#### Procedimento mediante SCIA ( Segnalazione certificata di inizio attività)

La SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ha preso il posto, sulla base della legge n.122 del 2010, recante conversione con modificazioni del decreto legge n.78/2010, della "dichiarazione di inizio attività", che, a sua volta, aveva sostituito la "denuncia di inizio attività".

La (SCIA) consente di iniziare l'attività oggetto della segnalazione lo stesso giorno della relativa presentazione.

L'Amministrazione competente ha 60 giorni di tempo per procedere alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in

caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può inibire la prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall'Amministrazione medesima.

Decorso detto termine di 60 giorni, l'Amministrazione competente può incidere sul provvedimento consolidatosi solo:

- a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21 – octies della legge n.241 del 1990;
- b) mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3 della legge, purché sia verificato che siano state rese, in sede di SCIA, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false e mendaci;
- c) mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo del citato comma 3, ma solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

La SCIA potrà essere presentata contestualmente alla Comunicazione Unica di cui all'articolo 9 del decreto legge n.7 del 2007 e determinerà l'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese entro il termine previsto dall'articolo 11, comma 8, del D.P.R. n.581 del 1995.

Sono soggetti alla SCIA :

- a)** l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli privati, fermo restando, ovviamente, l'applicabilità ai soli casi in cui il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n.234 prevedeva la DIA;

- b)** il trasferimento di sede che non comporti l'insediamento in zona per la quale è prevista la programmazione, il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande;
- c)** l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n.287.

Le persone fisiche che intendono iniziare ex novo le citate attività dovranno presentare la SCIA alla CCIAA della Provincia di Messina e ciò determinerà la loro iscrizione al ruolo/elenco corrispondente.

Le imprese che intendono iniziare le citate attività, ferma restando comunque l'iscrizione al ruolo/elenco di cui al comma precedente, qualora la SCIA sarà contestuale a Comunica – Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa – andrà presentata al Registro delle Imprese e determinerà anche l'iscrizione dell'impresa in questo registro e nel Rea.

La verifica dei requisiti professionali e morali richiesti andrà effettuata a seguito della comunicazione della SCIA, secondo i termini e le modalità indicati dal nuovo articolo 19 della legge 241/1990 ai commi 3 e 4.

## **Articolo 6**

### **Esercizio dell'attività di somministrazione**

#### **1. Disposizioni generali**

All'interno dell'esercizio della somministrazione, l'attività può essere esercitata esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione, dai soci e dai familiari coadiuvanti in regola con la posizione INPS, dai dipendenti.

Qualora il titolare si assenti per un periodo superiore a quarantacinque giorni consecutivi, il titolare (o il legale rappresentante nel caso di società) deve nominare un rappresentante in possesso dei requisiti morali e professionali di legge e comunicare contestualmente detta nomina al Comune. In questo caso il rappresentante assume su sé la responsabilità del titolare (o legale rappresentante nel caso di società) dell'attività.

All'interno del locale è data facoltà al titolare di installare ed usare apparecchi radiotelevisivi, impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché dei giochi, nel rispetto delle disposizioni specifiche di settore.

#### **2. Vendite per asporto**

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

Tali esercizi hanno, quindi, la facoltà di vendere per asporto le bevande, i dolci, compresi i generi di gelateria e di pasticceria, e le tipologie di prodotti

somministrati. Per tipologia di prodotti somministrati si intendono i prodotti riportati nei listini prezzi e/o menu esposti al pubblico.

### **3. Aree esterne al locale**

La somministrazione di alimenti e bevande può essere effettuata anche nell'area aperta al pubblico adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione.

L'area si intende adiacente quando almeno un lato coincide con un lato del perimetro dell'esercizio.

L'area si intende pertinente quando detta area, nella disponibilità a qualunque titolo dell'esercizio non sia distante più di 15 metri dall'ingresso dell'esercizio stesso e non si debba attraversare da parte del titolare dell'esercizio o dai suoi dipendenti, per raggiungerla ed effettuare la somministrazione, una strada aperta al traffico veicolare

L'area è comunque concessa nel rispetto delle norme del vigente Regolamento comunale per l'occupazione del suolo pubblico e del Codice della Strada.

### **4. Orari di apertura e chiusura**

Il Sindaco determina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi della somministrazione con apposita Ordinanza.

L'esercente è libero di articolare gli orari garantendo la copertura del servizio fra un minimo di 5 ed un massimo di 16 ore.

I titolari degli esercizi della somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo pubblico mediante esposizione ben visibile di apposito cartello.

I titolari degli esercizi della somministrazione al pubblico, possono tenere aperta l'attività per l'intero arco della settimana. Qualora gli stessi si avvalgano della facoltà di chiusura per uno o più giorni della settimana, liberamente scelti, dovranno darne comunicazione al Comune ed esporre, all'esterno dell'esercizio, in modo ben visibile, un cartello contenente indicazioni sul giorno/giorni di chiusura prescelti e relativi periodi.

I titolari di pubblici esercizi non possono vendere alcoolici e superalcolici da asporto, in contenitori di vetro o lattine, negli orari stabiliti dalle norme vigenti.

IL Sindaco può, con apposita Ordinanza, stabilire modifiche agli orari, anche per singoli esercizi o per determinate ore, qualora esse si rendano necessarie per motivi di salvaguardia dell'interesse pubblico, soprattutto in materia di sicurezza pubblica, quiete e somministrazione di bevande alcoliche.

## **Articolo 7**

### **Subingresso in esercizio di somministrazione**

Il subingresso in gestione o in proprietà di un esercizio di somministrazione, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di legge.

Il subentrante, entro 60 giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione o dalla data di apertura della successione, ne dà comunicazione all'Ufficio competente del Comune.

Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della comunicazione.

Alla comunicazione vanno allegati:

- = gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio in subentro;
- = il titolo giuridico che legittima all'esercizio in subentro;
- = la dichiarazione di possesso dei requisiti morali e professionali;
- = la dichiarazione di possesso dei requisiti igienico-sanitari.

Se con il sub ingresso si intendo operare delle modifiche sostanziali ai locali, oltre al rispetto dei superiori adempimenti occorrerà adeguare l'esercizio rispettando i requisiti di qualità stabiliti per poter ottenere il rilascio dell'autorizzazione per nuova apertura.

Nel caso di gestione a titolo oneroso o gratuito, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione; nel caso di proroga della gestione, deve essere presentata al Comune una comunicazione, resa e sottoscritta da entrambe le parti, con l'indicazione del nuovo periodo di gestione-.

## **Articolo 8**

### **Somministrazione temporanea**

In occasione di fiere, feste, mercati, sagre, manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico, sociale e di altre riunioni straordinarie di persone, è consentito lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea:

L'attività di somministrazione temporanea può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse e, comunque, per un periodo non superiore a sette giorni.

L'attività di somministrazione può essere autorizzata previa denuncia di inizio attività attestante i requisiti morali e professionali del richiedente, nonché quelli di sicurezza ed igienico-sanitari.

I requisiti soggettivi (moralì e professionali) devono essere posseduti dal richiedente oppure dal preposto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'attività temporanea di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere svolta in deroga alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, ed ai requisiti minimi qualitativi richiesti dalla presente programmazione; in ogni caso è fatto salvo il rispetto della normativa igienico-sanitaria e di sicurezza. Qualora la denuncia di inizio attività sia presentata da un soggetto che in data antecedente non superiore a giorni 60 abbia già svolto attività temporanea di somministrazione negli stessi luoghi e/o locali di cui all'ultima richiesta, la denuncia di inizio attività produce effetti immediati. Ciò a condizione che il denunciante sia già "registrato" all'A.S.P., in conformità al Regolamento CE 852/2004, e dichiarì di non aver apportato modifiche rispetto a quanto in essere al momento del primo sopralluogo del competente servizio A.S.P. In ogni caso la denuncia di inizio attività deve essere presentata, contestualmente alla Notifica Sanitaria, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività.

## **Articolo 9**

### **Sospensione dell'attività di somministrazione**

L'attività di somministrazione può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, previa comunicazione all'Ufficio competente del Comune.

Qualora l'attività sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine su indicato non si applica nei casi di sospensione per:

- a) malattia certificata all'autorità comunale entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- b) gravidanza, puerperio, adozioni ed affidamenti preadottivi nazionali ed internazionali certificati all'autorità comunale entro trenta giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

c) assistenza a figli minori e a consanguinei maggiorenni diversamente abili come previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 e da ultimo modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n.250.

Nell'ipotesi di cui alle lettere b) e c) l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di diciotto mesi.

La riapertura dovrà essere preventivamente comunicata con l'indicazione della data di riattivazione.

## **Articolo 10**

### **Modifiche societarie**

La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione che non determini sub ingresso, sono soggette a comunicazione, alla quale deve essere allegata l'autocertificazione del legale rappresentante relative alle modifiche societarie intervenute.

Nel caso in cui una società esercente l'attività di somministrazione subisca delle modifiche nella compagine sociale che comportino il cambio del legale rappresentante deve darne comunicazione all'Ufficio competente del Comune. Il nuovo legale rappresentante deve altresì produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso sia dei requisiti morali che di quelli professionali.

Nel caso in cui il nuovo legale rappresentante dell'esercizio sia privo dei requisiti professionali deve indicare nella predetta dichiarazione sostitutiva di certificazione il preposto all'attività. La comunicazione produce effetti immediati.

## **Articolo 11**

### **Controlli ed accertamenti**

Il controllo e la necessaria serie di accertamenti sulla costante permanenza dei requisiti dichiarati e riconosciuti al titolare dell'esercizio, che, hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione amministrativa, saranno effettuati dall'Ufficio Comunale competente, anche attraverso il Comando di Polizia Municipale, nonché con richieste specifiche di certificazioni e documenti inviate ai titolari delle autorizzazioni che comprovino la sussistenza dei suddetti requisiti.

Nel caso in cui nell'esercizio dell'attività si verifichi il venir meno di uno o più requisiti che, non garantiscano la soglia minima del punteggio richiesto, l'Amministrazione procede a comunicare al titolare dell'esercizio l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività assegnando un termine non inferiore a giorni 30 e non superiore a 60 per l'adeguamento e/o il ripristino dei requisiti di riferimento. Se superato il termine di giorni 60, il titolare non avrà dimostrato di aver ottemperato a quanto richiesto dal Comune, gli sarà notificato il divieto di prosecuzione dell'attività unitamente alla revoca dell'autorizzazione e alla conseguente chiusura dell'esercizio di somministrazione.

## **Articolo 12**

### **Interventi agevolativi del Comune per l'esercizio dell'attività nelle Zone D**

Ai titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, insediati nelle Zone D, il Comune, accorderà l'esonero dal pagamento:

- 1) dell'ICI;
- 2) della TARSU;
- 3) della tassa sull'insegna;
- 4) del canone idrico;
- 5) degli oneri in caso di cambio di destinazione dei locali per l'esercizio dell'attività.